



CITTA' DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 284 del 30-11-2023

OGGETTO: Sez.3.3 del P.I.A.O Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2024/2026. Approvazione Piano Assunzioni anno 2024.

L'anno duemilaventitre' il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15:23, nella Casa Comunale e in videoconferenza, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Giunta Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco dott. Della Ragione Josi Gerardo con l'intervento dei sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Josi Gerardo Della Ragione	Sindaco	Presente
Lucia Basciano	Assessore	Presente
Rosaria Di Meo	Assessore	Presente
Marianna Illiano	Vicesindaco	Presente
Mariano Scotto Di Vetta	Assessore	Presente
Vittorio Ambrosino	Assessore	Presente

Presenti 6 Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Masella Marianna, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE N. 307 DEL 21-11-2023

Oggetto: Sez.3.3 del P.I.A.O Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2024/2026. Approvazione Piano Assunzioni anno 2024.

Premesso che

- l'art.2 D.lgs 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.lgs 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art.6 del D.lgs n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'art. 89 del D.lgs 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazione organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art.91 del T.U.E.L. e dell'art.6, commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. 165/2001, gli enti locali, per assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle cosiddette categorie protette ex lege 68/99, sono tenuti ad adottare annualmente un piano triennale dei fabbisogni del personale e, coerentemente con lo stesso, rideterminare la consistenza delle dotazioni organiche, "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini"; tale "piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";
- l'art.33 del D.lgs 165/2001 così come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011 dispone: "*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare".
- con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessari per l'attuazione dell'art. 6-ter del D.Lgs.n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;

Richiamati

- l'art.30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001 che dispone "*le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio....*";
- l'art.6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che al comma 3 recita: "*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati*

e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- inoltre l'art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che al comma 1 testualmente dispone: *“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;*

Rilevato che:

- il piano del fabbisogno deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dello stesso trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali, inoltre deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);

Ribadito che

- secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n.75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, non più come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;
- per gli enti locali la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto 17.3.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

Visti

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito con legge n.58/2019, il quale prevede: *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- la deliberazione n. 15/2021 della sezione regionale della Corte dei Conti per il Veneto, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art.33, comma 2, del D.L.n. 34/2019 convertito con L. n.58/2019 e del relativo D.M. di attuazione del 17 marzo 2020.

Dato Atto che

- il D.M. 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, ha dettato disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, individuando i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, D.L. 34/2019;

Rilevato che

- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica, nel caso del Comune di Bacoli il 27%, con la gradualità di cui alla tabella 2;

Accertato che

- la vigente dotazione organica del personale in servizio rientra pienamente entro i parametri dipendenti/ popolazione stabiliti dal Decreto Ministeriale del 18 novembre 2020;
- il Comune di Bacoli avendo una popolazione al 31/12/2022 di 25.750 abitanti e 90 dipendenti, rientrando pienamente nei parametri previsti dal sopracitato Decreto che ascende a 169,41;
- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), non risulta in situazioni di eccedenza o di soprannumero;
- sulla base del decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020, all'art. 4 comma 1 si individuano i valori soglia di massima spesa del personale ,con riferimento alla fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- il valore da rispettare per il Comune di Bacoli che rientra nella fascia dei Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti è il 27%;

Accertato che

- come indicato nella nota prot. n. 18463 del 30/08/2023 del responsabile dell'Area II – Contabilità e Tributi, inerente il calcolo delle spese di personale ai sensi del D.M 17/03/2020, per le capacità assunzionali per l'anno 2024, questo Ente rientra pienamente nel rispetto della percentuale del 27%, come da decreto di cui sopra, con un rapporto effettivo tra spesa del personale ed entrate correnti netti pari ad una percentuale del 22,36%, inoltre:
 - il valore delle entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio ascende: per l'anno 2020 in € 25.774.246,53; per l'anno 2021 in € 25.857.637,05; per l'anno 2022 in € 26.404.883,33 quantificata nell'allegata tabella (all. B);
 - la spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato anno 2022 ascende ad € 4.868.599,06, (all.B);
 - media degli ultimi tre rendiconti approvati (triennio 2020-2022), ascende ad € 26.012.255,64 (all. B);
 - Importo fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è pari ad € 4.236.154,90 quantificata nell'allegata tabella (all. B);
 - il valore della media delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità è pari a € 21.776.100,74 quantificata nell'allegata tabella (all. B);
 - rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette ascende ad una percentuale pari al 22,36% come da (all. B);
 - il valore soglia del rapporto spesa del personale ed entrate correnti come da tabella 1 art. 4 del decreto 17 marzo 2020 tab. 1 lett. f) ascende al 27% come da (all. B); ;
 - il valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da tabella 3 del decreto ministeriale è pari al 31% come da (all. B); ;
 - la migliore alternativa tra incremento annuo spesa di personale in sede di prima applicazione e i resti assunzionali disponibili come da parere RGS ascende ad € 1.530.078,91 quantificata nell'allegata tabella (all. B);
 - il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2024 è di € 5.879.547,20 quantificata nell'allegata tabella (all. B);

Visto

- che nell'anno 2022 si sono verificate n. 20 cessazioni di personale dipendente, n. 14 cessazioni nell'anno 2023, e circa n. 9 si prevede interverranno nell'anno 2024;

Dato Atto

- che il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata e che il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata;
- che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026, ove non sia stato ancora adottata, deve basarsi sull'ultimo conto consuntivo approvato;

Visto

- il prospetto sottoelencato a firma del Resp.le Area II relativo al rapporto spesa del personale con le entrate correnti accertate:

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	MEDIA TRIENNIO
Entrate correnti	€ 25.774.246,53	€ 25.857.637,05	€ 26.404.883,33	€ 26.012.255,64
Valore media entrate correnti al netto FCDE				€ 21.776.100,74

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione anno 2022	€ 4.236.154,90
--	----------------

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021, *“Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR» (...) le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”*;
- ai sensi dell'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021, *“1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di “scavalco condiviso” previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.(...) 4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis, 3-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*;

Tenuto conto

- che su tali tipologie di assunzioni è anche intervenuto il MEF-RGS che, con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, ha fornito indicazioni operative sull'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 1, del D.L.

n. 80/2021 nonché sulla tipologia di figure professionali imputabili al quadro economico dei singoli interventi;

Dato Atto che

- nel 2022 sono stati espletati bandi di Concorso pubblico, per esame per la copertura di n. 5 posti di cat.D e di cat.C di cui, con i seguenti profili professionali: “Istruttore Direttivo Economico Finanziario” – “Istruttore Direttivo Informatico”; “Istruttore Contabile” – “Istruttore Tecnico geometra” – “Agente di Polizia Municipale”;
- come per l’anno 2023 anche per l’anno 2024 sono previste assunzioni, attingendo dallo scorrimento delle graduatorie, definite con concorso di cui sopra, inerenti vari profili, nonché assunzioni attraverso procedure concorsuali;

Dato atto altresì che

- è previsto l’incremento percentuale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale dall’ 89% al 100% di n.1 profilo nell’Area Funzionari, come riportato nell’allegata tabella (all. A);
- sono previste assunzioni a tempo determinato per n. 4 agenti di polizia municipale stagionali a tempo pieno al 100%, per mesi 4, con l’utilizzo di risorse di cui all’art. 208 lett.c del D.lgs. 295/1992 (Nuovo Codice della Strada), per un importo non superiore ad € 66.490,00, come riportato nell’allegata tabella (all. A

Visto

- il Decreto Legge 12 ottobre 2023, n. 140 pubblicato in G.U. il 12 ottobre 2023 introduce misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, in particolare l’art. 6, “*Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile*”, secondo cui: “*la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:*
 - a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell’effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all’attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l’intera giornata (h24);*
 - b) all’acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un’efficace gestione delle attività di protezione civile;*
 - c) all’allestimento di aree e strutture temporanee per l’accoglienza alla popolazione.*
- 2. *La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all’approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro.*
- 3. *All’attuazione in termini di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi di quanto previsto dall’articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*
- 4. *Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi. All’individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.*
- 5. *Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l’anno 2023, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l’importo di 4 milioni di euro direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l’importo di 50.000 euro alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 7”.*

Accertato che

- l’art 6 del D.L 140/2023 prevede che la Città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente “*al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell’effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all’attivazione e al presidio di una sala*

operativa aperta per l'intera giornata (h24)” e che per l’attuazione del succitato articolo “è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro direttamente ai comuni interessati”, così come ribadito dal Decreto del Sindaco metropolitano R.0000463.16-10-2023 acquisito con prot. n. 22540 del 17/10/2023 secondo cui “la Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, deve provvedere all’approvazione del piano dei fabbisogni, nel limite complessivo massimo di quattro milioni di euro che saranno trasferiti ai Comuni nella misura spettante per la realizzazione delle attività di potenziamento della struttura locale di protezione civile”;

Vista

- la nota prot. n. 158010 del 16 ottobre 2023, acquisita al prot. gen. n. 22540 del 17/10/2023, con la quale viene trasmesso il decreto del Sindaco Metropolitano recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, con costituzione task force;
- la deliberazione n. 245 del 31/10/2023 ad oggetto: “PIAO 2023/2025 - Modifica ed integrazione sottosezione 3.3 Piano triennale fabbisogni del personale. Fabbisogno urgente per potenziamento della struttura comunale di protezione civile ai sensi dell’art. 6 del dl 140/2023”;

Acquisito

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori sulla deliberazione di cui sopra giusto verbale n. 25 del 31 ottobre 2023, prot. n. 23647 del 31 ottobre 2023;

Viste

- le schede di ricognizione di fabbisogno assunzionale prevista dall’art. 6 comma 1 lett.a) del D.L 140 /2023, debitamente compilate e trasmesse a Città Metropolitana, giusta nota prot. n. 24839 del 14/11/2023;

Acquisita

- la deliberazione del Sindaco metropolitano n. 237 del 17 novembre 2023, trasmessa con nota del 20 novembre 2023 ed acquisita con prot. gen. n. 25365 de 21/11/2023, ad oggetto: “Decreto Legge 12 ottobre 2023, n. 140 recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. Approvazione piano di fabbisogno dei comuni”;

Accertato

- che come riportato al punto 1 del deliberato di cui sopra i “comuni interessati” per le finalità dell’articolo 6 del Decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140 sono i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli per la porzione di territorio rientrante nella prima delimitazione speditiva della zona di intervento dell’area realmente e direttamente interessata dal rischio sismico connesso al bradisismo, come individuata sulla base dei criteri elaborati dal Dipartimento Protezione Civile in collaborazione con la Regione Campania e con il contributo scientifico dell’INGV, del CNR-IREA e del Centro PLINIVS, su cui la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (CGR) ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 2023;
- pertanto che è stato approvato il fabbisogno straordinario per il Reclutamento di unità' di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività' di cui al presente decreto, nonché' all'attivazione e al presidio di una sala operativa;
- che è stato approvato il fabbisogno ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.A) del Decreto legge 140/2023, per l’intera somma pari ad € 955.905,00;

Preso Atto

- che le pubbliche amministrazioni devono orientare l'azione amministrativa al principio di riduzione della spesa del personale anche attraverso la riduzione di aree amministrative in cui è organizzata la macchina comunale;

Vista

- la deliberazione di G.C. n.3 del 10.01.2022, modifica e revisione parziale dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente, nella quale viene manifestata la volontà da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere con atti successivi all'esternalizzazione di alcuni servizi;

Dato atto che questo Ente:

- il Comune di Bacoli non risulta più in fase di dissesto finanziario né di squilibrio, e pertanto non è più sottoposto alla COSFEL per l'approvazione del fabbisogno delle assunzioni;
 - è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999;
- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art.1 comma 557 della legge 296/2006, così come stabilito al co. 557 quater integrato dal co. 5 bis dell'art. 3 del D.l 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014;
- ha adottato con deliberazione di G.C n. 49 del 9 marzo 2023, la sez.2.2 Performances del Piano Integrato delle attività e organizzazione (PIAO 2023/2025);
- ha adottato con deliberazione di G.C. n. 130 dell'08/06/2023 sez. 2.1 del P.I.A.O Piano Integrato di Attività e Organizzazione - Valore Pubblico;
- ha adottato il Piano triennale per la razionalizzazione e il contenimento delle spese 2023/2025 (art. 2, commi dal 594 al 599 della L. 244/2007);
- con deliberazione di G.C. n. 141 del 14/06/2023 ha approvato il P.E.G. anno 2023/2025 ed affidamento risorse finanziarie ai titolari di posizioni organizzative;
- con deliberazione di G.C. n. 225 del 03/10/2023 ha modificato la sottosezione 3.3 del PIAO 2023/2025 "Piano triennale Fabbisogni del Personale";

Considerata

Ritenuto

- pertanto di approvare il fabbisogno triennale delle assunzioni 2024/2026 come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Visti

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), della presente proposta di deliberazione;

Visti

- il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i;
- il D.lgs n. 75/2017;
- il DPCM del 17/03/2020;
- l'art. 33 del D.L n. 34 del 30 aprile 2019;
- il DPCM del 28/12/2020 pubblicato in G.U al n. 53 del 03/03/2021;
- il Bilancio corrente;
- il Decreto legge n. 140 del 12 ottobre 2023;
- il CCNL Comparto Funzioni locali 16/11/2022;
- il D.lgs.267/2000 (Tuel);
- il Regolamento Comunale;
- il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di fare proprio quanto scritto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) Di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, quanto disposto nella Sez.3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O e, pertanto, approvare il provvisorio fabbisogno triennale delle assunzioni del personale anno 2024/2026, come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) Di approvare l'allegato prospetto sub B) per il calcolo della capacità assunzionale di cui al D.L. 34/2019 e

decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.3.2020;

4) Di prendere atto della deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 237 del 17 novembre 2023, acquisita al prot. gen. n.25365 del 21/11/2023, con la quale si approva il fabbisogno assunzionale del Comune di Bacoli, per l'intera somma di € 955.905,00, per il reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa ai sensi del decreto legge 12/10/2023 n. 140 art. 6;

5) Di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

6) Di dare atto che la programmazione de qua è suscettibile di revisione, in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli normativi o di finanza pubblica, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

7) Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2024/2026 e del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 ex Art. 6, D.L. n. 80/2021;

8) Di demandare al Responsabile Area II la trasmissione del presente piano dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

9) Di riservarsi la facoltà di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni per l'anno di riferimento;

10) Di pubblicare il presente piano del fabbisogno del personale anno 2023 in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

11) Di sottoporre il presente atto all'organo di revisione economico-finanziario, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere;

11) Di demandare al Responsabile Area I - Servizio Personale di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali;

12) Di incaricare il Servizio personale di trasmettere il contenuto del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell'art.4 del C.C.N.L 16/11/2022;

13) Di dichiarare, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Area I
dott.ssa Valentina Di Lorenzo

L'Assessore al Personale
Dott.ssa Lucia Basciano

PARERI RIPORTATI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Bacoli lì, 21-11-2023

Il Responsabile del servizio interessato

Valentina Di Lorenzo

Firma digitale apposta su documento informatico

Firma apposta su Proposta di Giunta n. 307 del 21-11-2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Bacoli lì, 21-11-2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Marco Inzerilli

Firma digitale apposta su documento informatico

Firma apposta su Proposta di Giunta n. 307 del 21-11-2023

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione soprariportata, avente ad oggetto: **Sez.3.3 del P.I.A.O Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2024/2026. Approvazione Piano Assunzioni anno 2024;**
- Visti i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” richiesti ed espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria, sulla soprariportata proposta;
- Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di un siffatto provvedimento;
- Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione;
- Ritenuto, infine, detta proposta meritevole di approvazione;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000, T. U. E. L.;
- Con voti unanimi favorevolmente espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la soprariportata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **Sez.3.3 del P.I.A.O Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2024/2026. Approvazione Piano Assunzioni anno 2024;**

Di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di recepire le esigenze connesse agli obiettivi programmati, nel rispetto dei vincoli normativi e di finanza pubblica, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Dott. Della Ragione Josi Gerardo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Masella Marianna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-11-2023

Il Responsabile del servizio

Di Lorenzo Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 21-11-2023

Il Responsabile del servizio

Inzerilli Marco



CITTA' DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 284 DEL 30-11-2023

OGGETTO: SEZ.3.3 DEL P.I.A.O PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2024/2026. APPROVAZIONE PIANO ASSUNZIONI ANNO 2024.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli il giorno 01-12-2023 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art.124 del T.U.E.L. n. 267/2000

L'addetto alla Pubblicazione
Carannante Noe'

IL VICARIO RESPONSABILE
DELL'AREA 1
Noè Carannante

Bacoli, 01-12-2023

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi Amministrativi, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è stata comunicata con lettera n. del ai Capigruppo ai sensi del T.U.E.L. N.267/2000 art.125;

Bacoli lì,

Il Vicario Resp.le dell'Area 1
Noè Carannante

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-12-2023

a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Bacoli lì,

Il Vicario Resp.le dell'Area 1

Noè Carannante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
